

Prot.: 20216/RU

TAR N. 2024 - 1

REGOLAMENTO (UE) 2024/209 DELLA COMMISSIONE DEL 10 GENNAIO 2024 CHE ISTITUISCE IL DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO E RISCOUTE IL DAZIO PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DI PIATTI A BULBO IN ACCIAIO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E DELLA TURCHIA

Roma, 11 gennaio 2024 - Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 18 dicembre 2023, è stato pubblicato il Regolamento (UE) della Commissione 2024/209 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia.

Il suddetto regolamento prevede:

Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm, attualmente classificati con il codice NC ex 7216 50 91 (codice TARIC 7216509110) e originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia.
- Le aliquote dei dazi antidumping definitivi applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.	23,0 %	899 J
	Tutte le altre società	23,0 %	8999
Turchia	Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş	13,6 %	899K
	Tutte le altre società	13,6 %	8999

- In caso di deterioramento delle merci prima dell'immissione in libera pratica per cui, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (22), l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione proporzionale del prezzo realmente pagato o pagabile.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai piatti a bulbo di acciai non legati e superi il livello del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
2. Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.
3. La sospensione di cui al paragrafo 2 è limitata nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 sono riscossi in via definitiva.

Il Regolamento (UE) della Commissione 2024/209 del 10 gennaio 2024, che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, decorre dal 12 gennaio 2024.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione dello stesso che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.